



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Prot.18467/01.04.2020

ORDINANZA N. 44/2020

OGGETTO: Disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID/19-
Proroga termini.

IL SINDACO

RICHIAMATE le ordinanze n.ri 39 e 40/2020;

RILEVATA la necessità di chiarire più compiutamente il contenuto delle stesse sia relativamente all'efficacia temporale sia all'ambito, oggettivo e soggettivo, dei suoi destinatari;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il quale dispone:

-all'art. 1 comma 1, che "*Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica*"

- all'art. 2, avente ad oggetto: "*Ulteriori misure di gestione dell'emergenza*" stabilisce che "*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia a COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*";

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'articolo (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto

dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che "1. *Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale*";

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID/19 da applicarsi sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

VISTO il DPCM DEL 22/03/2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale;

VISTE, altresì, le ordinanze del Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVO-2019 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 883 e dell'art. 50 del TUEL, in particolare l'Ordinanza n. 15 del 13/03/2020 che, di fatto, obbliga tutti i cittadini a restare nelle proprie abitazioni;

VISTI, da ultimo, il D.L. n. 18 del 17/03/2020 che contiene ulteriori prescrizioni a valenza nazionale e DPCM del 22/03/2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

DATO ATTO che nel territorio di Ercolano sono già risultate positive almeno tre persone per le quali non si conosce la fonte di trasmissione o, comunque, i casi accertati non sono riconducibili a persone provenienti da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus;

PRESO ATTO che attraverso l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud — e presso le strutture ospedaliere a ciò deputate, sono in corso gli esami dei tamponi effettuati a diversi soggetti venuti a contatto con i positivi mentre altri soggetti sono stati posti in "quarantena";

VISTE le circolari del Ministero della Salute in materia dei rischi di contagio del COVO-19;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del DPCM 08/03/2020 che prevede: «Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari»;

VISTA, altresì, la nota con la quale Poste Italiane spa stabilisce che a far data dal 26 marzo p.v., il pagamento delle pensioni, oltre alla possibilità di ricorrere ai prelievi agli sportelli Postamat, sarà effettuato in turnazione in ordine alfabetico, al fine di ridurre assembramenti incontrollati e la conseguente mobilità delle persone;

CONSIDERATO che si registrano sul territorio forme di disordinata gestione degli utenti che si approssimano agli esercizi commerciali con continui accessi anche per acquisto di beni non aventi evidente carattere di prima necessità provocando così assembramenti non autorizzati;

RITENUTO opportuno, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, adottare misure precauzionali che attuino e/o integrino, per contrastare e/o contenere l'eventuale diffusione della malattia infettiva COVID-19 anche sul territorio di Ercolano;

RITENUTO necessario, al fine di prevenire un'ulteriore diffusione del contagio sul territorio comunale, adottare misure di limitazione dell'accesso a tutti gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1) del DPCM dell' 11/03/2020, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, prevedendo che l'accesso medesimo avvenga una volta a settimana per ogni nucleo familiare, in

base ad un ordine alfabetico distribuito su sei giorni settimanali, realizzando così una disciplina dell'afflusso degli avventori che eviti il formarsi di file e quindi di assembramenti in attesa dell'ingresso, fenomeno riscontrato di recente in più punti del territorio causa anche la ristrettezza di alcune strade e la estrema contiguità degli esercizi commerciali;

CONSIDERATA tale misura perfettamente coerente con il quadro normativa vigente che mira a evitare il più possibile lo spostamento delle persone se non per motivate esigenze in quanto la regolamentazione dell'accesso agli esercizi commerciali come ipotizzata limita il movimento delle persone nella misura in cui assicura il soddisfacimento dell'esigenza di approvvigionamento alimentare nei limiti strettamente indispensabili;

SENTITE le Forze dell'Ordine del Territorio;

VISTA la legge 23 dicembre 1978n.833;

VISTO l'art.50 del D.lgs 18 agosto 2000,n.267

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.23 emanata in data 25 marzo 2020 per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica che proroga fino al 14 aprile 2020 lo stato di emergenza del territorio nazionale;

ORDINA

1) Che, fino alla data del 14 aprile 2020, l'accesso presso tutti gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1) del DPCM dell'11/03/2020, ricadenti sul territorio comunale, -ad eccezione delle farmacie e parafarmacie dovrà avvenire una volta a settimana per ogni nucleo familiare, rispettando la seguente **TURNAZIONE ALFABETICA** secondo le iniziali del proprio cognome:

dalla lettera A alla B il lunedì

lettera C il martedì

dalla lettera D alla F

dalla lettera G alla M il giovedì

dalla lettera N alla S il venerdì

dalla lettera T alla Z il sabato.

2) Ai soli fini indicati al punto 1, la suddetta turnazione alfabetica di cui innanzi dovrà essere osservata da parte di tutti coloro che, pur non residenti nel Comune di Ercolano,ivi si trovino a qualsiasi titolo.

3) Non è consentito utilizzare più di una lettera presente all'interno dello stesso nucleo familiare.

4) I titolari degli esercizi commerciali interessati avranno cura di far osservare,all'esterno dei locali sede di attività, l'ordine in fila indiana degli avventori, garantendo la distanza interpersonale di un metro prescritta dalle disposizioni governative.

5) Le consegne a domicilio di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi dispositivi di protezione individuale sono sempre consentite.

Sono esentati dall'osservanza della turnazione alfabetica di cui al punto 1) del dispositivo della presente ordinanza coloro che godono dei benefici della legge 104/92 art. 3 comma 3 (titolare o colui che lo assiste), avendo cura di portare con sé la relativa certificazione per eventuali controlli da parte delle autorità preposte.

DISPONE

- 1) la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Napoli e alla Regione Campania;
- 2) la trasmissione all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - OPC56 all'indirizzo PEC ds56.uopc@pec.aslnapoli3sud.it;
- 3) la trasmissione del presente provvedimento, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, alle seguenti Forze dell'Ordine:
 - Comando di P.L.,
 - Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,
 - Guardia di Finanza di Portici,
 - Commissariato di P.S. Portici -Ercolano,
 - Carabinieri Corpo Forestale,
 - Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- 4) l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali;
- 5) la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
- 6) la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ercolano;
- 7) l'affissione della presente sull'intero territorio cittadino,
- 8) l'effetto immediato della presente Ordinanza.

AVVERTE

che alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e regionali, nonché di quelle della presente ordinanza, si applica l'art. 650 codice penale, che recita: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro"e, limitatamente alle attività produttive, come lo è il caso di specie, anche con la sanzione della sospensione dell'attività.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato - entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 01.04.2020



Sindaco
Ciro Buonajuto